



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 220 DEL 07/05/2024

Proposta n. 207 del 18/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 3285/2017 di RACL – Esecuzione verbale di conciliazione n. 3566/2024 del 12 aprile 2024

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Lorena Vacca	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 10 agosto 2017 (RACL 3285/2017), *Omissis [...]*, all'epoca dei fatti dipendente di ATS Sardegna, ha convenuto nanti il Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, l'Azienda per chiedere il pagamento della somma di 15.500,81 euro, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, quale differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente al profilo BS, per le mansioni superiori a cui è stato adibito nel periodo gennaio 2010 – ottobre 2016;

DATO ATTO CHE l'Azienda, ritualmente costituitasi in giudizio con il patrocinio legale degli Avv. Lorena Vacca, ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza della avversa domanda ed ha concluso per il rigetto del ricorso;

DATO ATTO CHE, nell'udienza del 5 ottobre 2024, il Giudice, considerando che in corso di causa il ricorrente ha ridotto la richiesta iniziale a 5.262,600 euro e che in sede di prova testi è risultato che effettivamente il ricorrente ha effettuato mansioni, ha invitato le parti ad una soluzione bonaria della vertenza che preveda il pagamento in favore del ricorrente di un importo non inferiore a quello oggetto della pretesa, oltre un contributo spese;

RICHIAMATO il verbale di conciliazione n. 3566/2024 del 12 aprile 2024 con cui le parti dichiarano di voler conciliare la controversia alle seguenti condizioni:

- la parte resistente offre al ricorrente, che accetta, la somma complessiva di 5.250,00, pari alle differenze retributive tra il profilo BS1 e il profilo BS5 relativo al periodo gennaio 2010 - ottobre 2016, a transazione di ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro dedotto in causa, con rinuncia alle ulteriori pretese;
- la parte resistente offre al ricorrente, a titolo di mero contributo per spese legali, la somma omnicomprensiva di 1.500,00 euro, da versarsi direttamente in favore dell'avvocato Giuseppe Sale;

ATTESO CHE, con il pagamento di quanto dovuto entro maggio 2024, le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente e di aver definito ogni contrasto in ordine ai fatti per cui è causa, rinunciando, quindi, ad ogni eventuale diritto;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto è un privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

DATO ATTO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 22.000,00 euro (Acc. n. 204/2018) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto sul CO.GE "A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PRENDERE ATTO** verbale di conciliazione n. 3566/2024 del 12 aprile 2024, con l'Azienda offre al ricorrente, che accetta, la somma complessiva di 5.250,00, pari alle differenze retributive tra il profilo BS1 e il profilo BS5 relativo al periodo gennaio 2010 - ottobre 2016, nonché, a titolo di mero contributo per spese legali, la somma omnicomprensiva di 1.500,00 euro, da versarsi direttamente in favore dell'avvocato Giuseppe Sale;
- 2. DI DEMANDARE** la SC Trattamento Giuridico ed Economico per il pagamento degli emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, così come indicato in conciliazione;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di 1.500,00 euro in favore dell'Avv. Giuseppe Sale, con sede legale a Cagliari in via Loru n. 12, P.IVA 01477660920, a titolo di rifusione delle spese legali in ottemperanza alla conciliazione n. 3566/2024 del 12 aprile 2024;
- 1. DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2024 della Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	DA00040108	1.500,00

- 2. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 3. DI FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 /05 / 2024 al 22 /05 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
